



Corte III
C-295/2018

Sentenza del 6 settembre 2018

Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica,
cancelliere Luca Rossi.

Parti

A. _____,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,**
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, diritto alla rendita
(decisione del 6 dicembre 2017).

Ritenuto in fatto:**A.**

Con decisione del 6 dicembre 2017 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha negato a A._____ il diritto di percepire prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità (allegato al doc. TAF 1).

B.

Il 12 gennaio 2018 A._____ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione, chiedendone l'annullamento e l'erogazione di una rendita di invalidità (doc. TAF 1).

Con il complemento del 12 gennaio 2018, trasmesso per il tramite del patronato INAS di Zurigo e ricevuto da questo Tribunale il 16 gennaio 2018, il ricorrente ha chiesto la dispensa dalle spese giudiziarie (doc. TAF 2).

C.

C.a Con decisione incidentale del 22 gennaio 2018 (doc. TAF 3), notificata il 23 gennaio 2018 al patronato INAS (doc. TAF 4), il TAF ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso completandolo con delle motivazioni e delle conclusioni e a trasmettere una procura in favore dall'INAS, nel caso in cui avesse desiderato farsi rappresentare dal patronato. A tali richieste il ricorrente ha fatto fronte il 19 febbraio 2018 (doc. TAF 5).

C.b Il 16 marzo 2018 ha inoltre ritornato il formulario "domanda di gratuito patrocinio", allegando i giustificativi attestanti la propria situazione finanziaria (doc. TAF 8).

D.

Con risposta di causa del 7 maggio 2015 l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso rimandando alle considerazioni esposte nel rapporto finale SMR del 13 aprile 2018 (doc. TAF 9).

E.

Con decisione incidentale del 17 maggio 2018 (doc. TAF 10), notificata il 23 maggio 2018 al patronato INAS (doc. TAF 11), il Tribunale amministrativo federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, un anticipo dell'ammontare di fr. 800.- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese pro-

cessuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ad inviare la documentazione attestante che l'integralità dell'importo richiesto era stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera in favore dell'autorità. Il ricorrente è stato contestualmente reso attento al fatto che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile.

F.

F.a Con memoriale del 22 giugno 2018, il ricorrente ha contestato la decisione incidentale del 17 maggio 2018, chiedendo a questa Corte di rivedere la propria decisione – alla luce delle argomentazioni addotte e della documentazione prodotta (due certificati medici e due dichiarazioni sostitutive di certificazione) – e di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria (doc. TAF 12).

F.b Essendo stato inoltrato nel termine di 30 giorni per presentare ricorso, il gravame del 22 giugno 2018 è stato trasmesso dalla giudice dell'istruzione per competenza al Tribunale federale (doc. TAF 13), unitamente agli atti relativi alla procedura pendente dinnanzi al TAF (doc. TAF 15).

F.c Con sentenza del 25 luglio 2018 il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile, non essendo stata in particolare dimostrata l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 let. a LTF (doc. TAF 16).

G.

Il ricorrente non ha versato l'anticipo spese.

E considerato in diritto:

1.

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).

2.

In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, in combinazione con l'art. 37 LTAF, la proce-

dura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi alla LPGGA.

3.

3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (prima frase). Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (seconda frase; cfr. anche art. 23 PA).

3.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF).

3.3. Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA).

3.4. Giusta l'art. 40 cpv. 1 e 3 LPGGA il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (art. 22 PA).

3.5. Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

4.

Per l'art. 103 cpv. 1 LTF di regola il ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo, ad eccezione dei casi previsti al capoverso 2. Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo (cpv. 3).

La decisione esplica pertanto i propri effetti malgrado il ricorso al Tribunale federale e la procedura continua il suo corso in base al quanto statuito nella decisione querelata (B. Corboz, Commentaire del la LTF, ad art. 103 pag. 1003 N 12)

5.

5.1. Nel caso concreto la decisione incidentale del 17 maggio 2018 (doc. TAF 10) è stata validamente notificata al rappresentante della ricorrente, il 23 maggio 2018 (doc. TAF 11).

Il termine di 30 giorni assegnato per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali ha pertanto iniziato a decorrere il 24 maggio 2018 (art. 20 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF) ed è scaduto infruttuosamente il 22 giugno 2018.

Il ricorso al Tribunale federale, non ha come detto effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF), né un provvedimento cautelare (art. 104 LTF) per altro, è stato richiesto nell'atto ricorsuale del 22 giugno 2018 erroneamente inoltrato a codesto Tribunale (doc. TAF 12; cfr. art. 103 cpv. 3 LTF), né risulta essere stato preso in considerazione nell'ambito della procedura pendente presso l'Alta Corte (cfr. sentenza del 25 luglio 2018 –doc. TAF 16). Il termine per pagare l'acconto spese non è pertanto stato sospeso dalla procedura ricorsuale al Tribunale federale.

5.2. Il ricorrente – rappresentato da un patronato consumato nella procedura riguardante le assicurazioni sociali – neppure ha fatto richiesta a questo Tribunale di una restituzione del termine (art. 41 LPGa, art. 24 cpv. 1 PA), o chiesto prima della scadenza dello stesso una dilazione o una proroga del pagamento in attesa dell'esito della procedura di ricorso.

5.3. Al riguardo va rilevato che per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. sentenze del TF 1C_494/2011 del 31 luglio 2012 consid. 3.2; 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; 2C_645/2008 del 24 giugno 2009 consid. 2.3.2; 9C_831/2007 del 19 agosto 2008 consid. 5.6; 1C_249/2008 del 9 giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222), ciò che corrisponde al caso in esame.

6.

In definitiva, né alla scadenza del termine, né a tutt'oggi l'anticipo spese è stato versato.

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile.

7.

Giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili.

8.

Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 frase 3 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Luca Rossi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: